

CIRCOLARE MONOGRAFICA

SOCIETÀ, PROFESSIONISTI

Il CNDCEC pubblica le nuove norme di comportamento del collegio sindacale delle società non quotate e delle quotate

Nuove Norme di comportamento del collegio sindacale: composizione del collegio sindacale, indipendenza del sindaco, controllo delle società quotate e vigilanza sulla rendicontazione di sostenibilità
di Studio tributario Gavioli & Associati | 15 GENNAIO 2025

Il Consiglio Nazionale dei Commercialisti ha approvato le nuove Norme di comportamento del collegio sindacale sia delle società quotate sia di quelle non quotate che troveranno applicazione dal 1° gennaio 2025. I due Documenti sono stati elaborati dalle Commissioni appositamente istituite, afferenti all'Area di delega "Sistemi di controllo e revisione legale (financial e non financial)" del Consiglio Nazionale. I contenuti delle nuove raccomandazioni per i sindaci delle società sono integrati con le importanti novità normative che, anche solo indirettamente, hanno riguardato la corporate governance e, più da vicino, le funzioni svolte dagli organi societari nell'ambito dell'organizzazione delle società di capitali.

Le nuove Norme di comportamento del collegio sindacale



Novità

Nella giornata del 27 dicembre 2024 il Consiglio Nazionale Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili – CNDCEC – ha **pubblicato** sul proprio portale istituzionale due importanti Documenti inerenti le nuove **Norme di comportamento del collegio sindacale** sia delle società quotate, sia di quelle non quotate.

Va ricordato che le Norme di comportamento del collegio sindacale suggeriscono e raccomandano **modelli comportamentali** da adottare per svolgere correttamente l'incarico di sindaco.

Si tratta di **norme di deontologia professionale**, rivolte a tutti i professionisti iscritti nell'Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti contabili, emanate in conformità a quanto disposto nel vigente Codice deontologico della professione di Commercialista, che, in quanto tali, vanno declinate tenendo in considerazione il caso concreto e che forniscono indicazioni per l'attuazione dei precetti normativi che connotano la disciplina del collegio sindacale, sia:

- quando i contenuti dell'attività dei sindaci siano in essi già esplicitati;
- quando le disposizioni, con riferimento ai doveri e ai poteri dei sindaci, presentino unicamente clausole generali suscettibili di interpretazione e integrazione.

La composizione del collegio sindacale nelle società non quotate

Evidenzia la norma del CNDCEC che il **collegio sindacale** è composto da **tre o cinque membri effettivi**; devono, inoltre, essere nominati due membri supplenti.

Nelle s.p.a., nella s.a.p.a. e nelle società cooperative costituite nella forma di s.p.a. non può mai essere nominato un organo monocratico.

Il **sindaco unico**, se del caso incaricato della funzione di revisione legale, può invece essere nominato nelle s.r.l., anche cooperative.

Con riferimento alle ipotesi in cui intervenga, in corso di carica, una modifica statutaria o una delibera assembleare che comporti la **variazione del numero dei componenti** il collegio sindacale la norma del CNDCEC ritiene che:

- in caso di **variazione in diminuzione del numero di sindaci**, gli stessi rimangano in carica fino alla naturale scadenza, salvo che l'assemblea non disponga diversamente. La modifica statutaria o la delibera assembleare che prevede la diminuzione dei componenti del collegio sindacale non comporta la cessazione immediata del collegio;
- in caso di **variazione in aumento del numero dei sindaci**, l'assemblea provvede a nominare i sindaci necessari a completare il collegio sindacale in carica. I nuovi componenti del collegio sindacale scadono insieme a quelli già in carica.

Il Codice civile stabilisce **requisiti di professionalità** differenziati in relazione alle funzioni svolte dal collegio sindacale.



Qualora al collegio sindacale non sia demandato l'espletamento della revisione legale dei conti, almeno un membro effettivo e uno supplente devono essere scelti tra gli iscritti nel Registro dei revisori legali. I restanti membri, se non iscritti in tal registro, devono essere scelti

- fra gli iscritti:
 - nella sezione A Commercialisti dell'Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti contabili;
 - nell'Albo degli Avvocati;
 - nell'Albo dei Consulenti del lavoro.
- fra i professori universitari di ruolo, in materie economiche o giuridiche. Qualora il collegio sindacale sia incaricato di effettuare la revisione legale dei conti, tutti i membri devono essere iscritti nel Registro dei revisori legali.

Evidenzia lo Studio del CNDCEC che **ulteriori requisiti di professionalità** possono essere stabiliti:

- da leggi speciali che regolano specifici settori di attività;
- dallo statuto.

Il **presidente del collegio sindacale** è nominato dall'assemblea dei soci, quale soggetto di riferimento e di coordinamento dell'organo di controllo.

Nella **prima riunione** il collegio sindacale valuta, sulla base delle dichiarazioni rese dai sindaci e delle informazioni comunque disponibili, la composizione del collegio sindacale, verificando in particolare il rispetto dei requisiti di indipendenza previsti dalla legge e dallo statuto.

La dichiarazione di trasparenza

Il candidato sindaco, non oltre l'atto di nomina, **rende noti** all'assemblea **gli incarichi di amministrazione e controllo** dallo stesso ricoperti presso altre società.

Ai fini di detta dichiarazione, sono da considerarsi **incarichi rilevanti** quelli riferiti a:

- incarichi relativi all'**amministrazione di società di capitali, di persone e di cooperative**, quali ad esempio quelli di:
 - amministratore;
 - componente del consiglio di amministrazione;
 - componente del consiglio di gestione;
 - liquidatore;
 - amministratore giudiziario;
 - curatore, nel caso in cui sia stato autorizzato l'esercizio dell'impresa;
 - commissario giudiziale o commissario straordinario;
- incarichi relativi al **controllo societario**, quali ad esempio:
 - sindaco effettivo;
 - componente del consiglio di sorveglianza;
 - componente del comitato per il controllo sulla gestione;
 - componente del comitato di sorveglianza;
 - revisore legale ovvero socio, amministratore, sindaco di società di revisione o altra persona nell'ambito della società di revisione responsabile dell'incarico di revisione e del suo svolgimento, nonché della relazione di revisione emessa.

La dichiarazione di trasparenza deve essere resa anche dai **sindaci supplenti**.


È opportuno che la dichiarazione sia resa **in forma scritta e prima dell'assemblea**, al fine di agevolare lo svolgimento del processo decisionale, pur se la legge consente di utilizzare un lasso di tempo più ampio, vale a dire fino all'accettazione della carica.

Nella dichiarazione sono elencate tutte le **tipologie di incarico** inerenti alle **funzioni di amministrazione** (di qui la indicazione anche degli incarichi assunti in società personali e della funzione di liquidatore) **e di controllo** svolte in altre società (quindi anche gli incarichi di revisione legale, ovvero la posizione ricoperta nella società di revisione legale).

Indipendenza del sindaco

I sindaci devono svolgere l'incarico con **obiettività** e **integrità** e nell'**assenza di interessi**, diretti o indiretti, che ne compromettano l'indipendenza.

Le cause di ineleggibilità, decadenza e incompatibilità previste dalla legge sono dirette a garantire l'**indipendenza del sindaco**, quale requisito indispensabile ai fini di un corretto esercizio delle funzioni di vigilanza affidate al collegio sindacale.



Poiché non è possibile individuare e definire tutte le circostanze e i rapporti rilevanti che possano comprometterne l'obiettività, il sindaco adotta un **sistema di valutazione dei rischi per la propria indipendenza** con riferimento allo specifico caso ed alla propria organizzazione di studio.

Il sindaco sottopone a **periodica verifica** il rischio per l'indipendenza che possa derivare da specifiche attività, relazioni ed altre circostanze successive alla nomina.

Gli elementi di valutazione dei rischi per l'indipendenza e gli esiti di tali valutazioni sono comunicati dal sindaco al collegio.

Il collegio sindacale prende atto dell'indipendenza dei propri componenti, valutando le informazioni da questi comunicate.



Attenzione

Il **venir meno del requisito dell'indipendenza** di un sindaco non determina il venir meno dell'obiettività del collegio.



La compromissione dell'indipendenza del sindaco potrebbe derivare da

- **rischi derivanti dall'interesse personale:** si verifica nelle situazioni in cui il sindaco ha un interesse economico, finanziario o di altro genere nella società o in altre società del gruppo che potrebbe influenzare lo svolgimento della funzione di vigilanza e i risultati della stessa;
- **rischi derivanti dall'auto-riesame:** si verifica quando il sindaco si trova nelle situazioni in cui il sindaco svolge attività di vigilanza rispetto ai risultati di una prestazione resa o di un giudizio da lui stesso espresso o da un altro soggetto dello studio o della società tra professionisti alla quale il professionista appartiene;
- **rischi derivanti dalla prestazione di attività di patrocinio o assistenza tecnica dinanzi alle commissioni tributarie ovvero di consulente tecnico di parte:** tale situazione si verifica quando il sindaco assume nelle controversie la funzione di patrocinatore ovvero di consulente tecnico di parte a sostegno, o contro, la posizione della società o di altra società del gruppo;
- **rischi derivanti dall'eccessiva familiarità, fiducia o confidenzialità:** si verifica quando il sindaco è eccessivamente influenzabile dall'interesse della società soggetta alla sua vigilanza o di altra società del gruppo;

- **rischi derivanti dalla intimidazione:** si verifica quando si rilevano possibili condizionamenti derivanti dalla particolare influenza esercitata nei suoi confronti dalla società o da altra società del gruppo.

Vigilanza sulla rendicontazione di sostenibilità



Novità

Tra le novità delle nuove norme approvate dal CNDCEC vi è anche quella che il collegio sindacale delle società non quotate **vigila** sull'osservanza delle disposizioni stabilite dall'ordinamento in tema di **rendicontazione societaria di sostenibilità, sul processo di formazione e di pubblicazione del report di sostenibilità**.

Il collegio scambia informazioni con il revisore legale incaricato dell'attestazione della rendicontazione di sostenibilità in ordine alla pianificazione delle relative attività, al livello di estensione dei controlli alle società del gruppo i cui dati sono inclusi nel documento.

Il collegio sindacale vigila sulla presenza di **strutture idonee** a consentire la predisposizione della rendicontazione di sostenibilità, rispettosa della normativa di riferimento e degli standard ESRS. In particolare, tenuto conto della natura e dimensioni della società, vigila sull'**esistenza** di:

- I. un'adeguata **struttura organizzativa** e
- II. **direttive, procedure e prassi operative** che garantiscano che la rendicontazione di sostenibilità sia tempestiva, completa e attendibile.

Il collegio sindacale verifica se il **sistema di controllo interno** sia stato integrato e l'impatto sull'attività sociale e sulla *governance* dell'approccio ESG e del rispetto delle disposizioni in materia.

Il collegio, inoltre, vigila sul ruolo dell'**organo di amministrazione** affinché, nella definizione delle strategie della società (ed eventualmente del gruppo), persegua il successo sostenibile.

Il collegio sindacale può **acquisire informazioni** in merito all'integrazione della sostenibilità nelle strategie e nella cultura dell'azienda e alle attività svolte:

- i. per allineare processi e procedure aziendali agli obiettivi di sostenibilità;
- ii. per promuovere la cultura della valorizzazione delle diversità;
- iii. (eventualmente) con riferimento al *reporting* di sostenibilità.


Il collegio sindacale **vigila** su:

- a. la portata degli eventuali obblighi di informativa di sostenibilità gravanti sulla società (individuale o consolidata);
- b. i termini temporali di entrata in vigore di tali obblighi;
- c. le attività di adeguamento degli assetti organizzativi dell'impresa ai nuovi obblighi di informativa (o alla volontaria adesione);
- d. l'affidamento dell'incarico di revisore della sostenibilità a un soggetto che abbia i requisiti previsti dalla legge.

Nell'ambito della vigilanza sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, il collegio verifica che il consiglio di amministrazione valuti l'**adeguatezza dell'assetto organizzativo** della società alle esi-

genze introdotte dalla normativa in materia di sostenibilità e, se necessario, provveda alle conseguenti modifiche.

Gli **assetti organizzativi**, infatti, devono essere idonei al perseguimento degli obiettivi ESG strategici definiti dal consiglio di amministrazione nonché alla produzione e alla raccolta dei dati necessari per la redazione del *reporting* di sostenibilità così come il sistema di controllo interno e di gestione dei rischi deve essere adeguato all'effettuazione dei necessari controlli e per la gestione dei rischi ESG.



Mentre per gli **esercizi aventi inizio il 1° gennaio 2025 o in data successiva**, l'obbligo opererà:

- per tutte le imprese di grandi dimensioni;
- per tutte le società madri di un gruppo di grandi dimensioni.

Vigilanza nel gruppo di imprese

La nuova Norma 5.6., sulla **vigilanza del collegio sindacale nel gruppo di imprese**, risponde all'esigenza, sempre più avvertita dal recente legislatore, di soffermarsi sulle dinamiche del gruppo e sulla collaborazione e integrazione tra imprese.

Il collegio sindacale accerta se svolge il proprio **ruolo** in una **società parte di un gruppo**.

In caso positivo verifica, altresì, se la società in cui opera svolge ovvero è soggetta ad **attività di direzione e coordinamento**.

Nell'accertamento di cui sopra il collegio deve tener conto di quanto previsto dall'art. 2497-sexies c.c.



Nel caso in cui sussista attività di direzione e coordinamento spetta

- al collegio sindacale della società controllante, vigilare che siano indicati negli atti e nella corrispondenza societaria di tutte le società del gruppo i dati della controllante che svolge attività di direzione e coordinamento (denominazione, sede, capitale sociale sottoscritto e versato, codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle imprese) preceduta dalla dicitura "Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento da parte di";
- al collegio sindacale della società controllante e delle società controllate, vigilare che i riferimenti della società controllata e della controllante che svolge attività direzione e coordinamento siano iscritti a cura dell'organo amministrativo in apposita sezione del Registro delle imprese (pur non essendo previsto un termine specifico tale iscrizione deve avvenire tempestivamente).

Le norme di comportamento del collegio sindacale nelle società quotate

La disciplina dell'**organo di controllo delle società di quotate** risulta composta dalla combinazione di differenti fonti normative: le disposizioni contenute nel D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (di seguito, t.u.f.) devono coordinarsi con quelle del Codice civile e con le numerose regole e istruzioni emanate dalla Consob e dalle Autorità di vigilanza in specifici settori di attività.

In generale, i **compiti del collegio sindacale** declinati nell'art. 149 t.u.f. devono essere **coordinati con** le prerogative del **comitato per il controllo interno e la revisione contabile** di cui all'art. 19, D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39, che ha determinato una maggiore puntualizzazione dei doveri di vigilanza negli enti di interesse pubblico, tra cui sono ricomprese le società quotate.

L'assetto dei controlli delle società quotate – che volontariamente vi aderiscono – risente anche delle importanti indicazioni fornite dal **Codice di Corporate Governance**, in relazione al funzionamento del sistema di controllo interno e di gestione del rischio.

Vigilanza sulla rendicontazione di sostenibilità nelle società quotate

La pubblicazione del D.Lgs. 6 settembre 2024, n. 125, recante "Attuazione della direttiva 2022/2464/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 dicembre 2022, recante modifica del regolamento 537/2014/UE, della direttiva 2004/109/CE, della direttiva 2006/43/CE e della direttiva 2013/34/UE per quanto riguarda la rendicontazione societaria di sostenibilità", inoltre, ha comportato l'introduzione della nuova Norma Q.3.8-bis. in ordine alla **vigilanza del collegio sindacale sulla rendicontazione di sostenibilità nelle società quotate**.

Evidenzia la Norma del CNDCEC che il collegio sindacale vigila che la **rendicontazione di sostenibilità** sia redatta e pubblicata in conformità alle previsioni normative di riferimento e vigila sull'adeguatezza del sistema organizzativo, amministrativo e di rendicontazione e controllo adottato al fine di consentire una corretta e completa rappresentazione nella rendicontazione di sostenibilità individuale o consolidata "delle informazioni necessarie alla comprensione, sia dell'impatto dell'impresa sulle questioni di sostenibilità, sia del modo in cui le questioni di sostenibilità influiscono sull'andamento dell'impresa, sui suoi risultati e sulla sua situazione".

Il collegio acquisisce conoscenza dalle strutture preposte al processo di rendicontazione della rendicontazione di sostenibilità e, tenuto conto della natura e dimensioni della società, **verifica l'esistenza:**

- a. di una **adeguata struttura organizzativa** preposta alla rendicontazione di sostenibilità in termini di risorse umane, economiche e sistemi informativi e,
- b. di **direttive, procedure e prassi operative** adottate dalla società allo scopo di garantire che la rendicontazione individuale o consolidata di sostenibilità sia al tempo stesso tempestiva, completa e attendibile, fermo restando che l'organo d'amministrazione resta responsabile della strutturazione del processo di produzione della rendicontazione di sostenibilità.

Il collegio sindacale vigila sull'**adeguatezza del sistema amministrativo contabile** anche ai fini della rendicontazione di sostenibilità e vigila in merito alla implementazione e ricezione di adeguati flussi informativi periodici, sia quantitativi che qualitativi, funzionali alla definizione della rendicontazione di sostenibilità.

Il collegio sindacale verifica che la **rendicontazione individuale o consolidata di sostenibilità** sia **redatta** dagli amministratori in conformità alle previsioni recate dal D.Lgs. n. 125/2024, compresi l'utilizzo del formato elettronico di cui agli artt. 3, comma 11, e 4, comma 10, D.Lgs. n. 125/2024 e alle procedure attuate dalla società ai fini del rispetto degli standard di rendicontazione adottati dalla Commissione Europea ai sensi dell'art. 29-ter dalla Direttiva n. 2013/34/UE del Parlamento Europeo e

del Consiglio, del 26 giugno 2013, nonché presenta le raccomandazioni o le proposte volte a garantirne l'integrità.


Il collegio sindacale svolge un ruolo di vigilanza sulla completezza, l'adeguatezza ed effettività delle procedure, dei processi e delle strutture che presiedono alla produzione della rendicontazione di sostenibilità, nonché alla verifica del rispetto delle norme in materia e all'ambito soggettivo e oggettivo di applicazione della disciplina, spettando al revisore la verifica puntuale della conformità della rendicontazione di sostenibilità alle norme di riferimento e agli standard ESRS. Al collegio sindacale spetta un controllo sull'**osservanza** da parte degli amministratori **delle norme procedurali** inerenti alla formazione, al deposito e alla pubblicazione della rendicontazione di sostenibilità, non essendo di competenza del collegio sindacale il dovere di effettuare controlli analitici di merito sul contenuto, né l'espressione di un giudizio sulla sua conformità.

Il collegio sindacale effettua, pertanto, un **controllo complessivo** volto a verificare la correttezza del processo in base al quale viene redatta la rendicontazione di sostenibilità individuale o consolidata, e acquisisce apposita attestazione da parte dell'organo amministrativo delegato e del dirigente preposto alla rendicontazione di sostenibilità.

L'**attestazione** è resa secondo il modello stabilito con Regolamento dalla Consob.

Nel rispetto del generale dovere del collegio sindacale di vigilanza sul rispetto della legge e dello statuto, laddove la società abbia inserito in statuto **specifiche clausole o specifici obiettivi di sostenibilità**, il collegio vigila che l'organo di amministrazione abbia tenuto conto di tali clausole e di tali specifici obiettivi nelle informazioni rese nella rendicontazione di sostenibilità.

Il collegio verifica che la rendicontazione di sostenibilità, annuale e periodica, sia **strutturata in modo coerente** con le previsioni di cui agli artt. 3 e 4, del D.Lgs. n. 125/2024, e con gli obiettivi strategici e le politiche aziendali indicati nei piani industriali, e che esponga le informazioni in merito sia all'impatto delle attività della società su ambiente, persone e *governance* ("inside-out"), che al modo in cui i rischi e le opportunità derivanti dalle tematiche di sostenibilità incidono sulle *performance* economico-finanziarie dell'impresa ("outside-in").



Riferimenti normativi

- Codice civile, art. 2403;
- D.Lgs. 10 settembre 2024, n. 136;
- D.Lgs. 6 settembre 2024, n. 125;
- D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39;
- CNDCEC, "Norme di comportamento del Collegio Sindacale di società non quotate", dicembre 2024;
- CNDCEC, "Norme di comportamento del collegio sindacale di società quotate", dicembre 2024.